

DELIBERA N. 306/20/CIR

RIAVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MESSAGGISTICA AZIENDALE MEDIANTE ALIAS NEGLI SMS/MMS AL FINE DELL'IDENTIFICAZIONE DEL MITTENTE (CLI) IN ALTERNATIVA ALLA NUMERAZIONE TELEFONICA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*;

VISTO il regolamento UE n. 2016/679, in relazione ai principi generali (artt. 1-7) e ai diritti degli interessati (artt. 15-22);

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice Privacy, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 e dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in relazione alle

previsioni relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (artt. 121-134);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante: “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante: “*Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera n. 42/13/CIR, del 20 giugno 2013, recante “*Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati nei servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la delibera n. 131/14/CIR, del 10 dicembre 2014, recante “*Proroga dei termini di scadenza e modifica delle norme di cui alla delibera n. 42/13/CIR recante “Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli sms/mms impiegati per servizi di messaggistica aziendale”*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la delibera n. 18/17/CIR, del 4 aprile 2017, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la delibera n. 61/18/CIR, del 26 marzo 2018, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

CONSIDERATO che la delibera n. 42/13/CIR disciplina l’utilizzo, per un periodo limitato di tempo ai fini di una sperimentazione, di c.d. “ALIAS” nei servizi di messaggistica aziendale di cui all’art. 1, comma 1, *lett. c)*, al fine di valutarne le possibili problematiche di gestione, gli impatti nel mercato delle comunicazioni elettroniche, i benefici per le imprese ed i consumatori e di definire regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell’utenza;

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6 (Identificazione della linea chiamante) dell’allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, fino al 31 dicembre 2014 è consentito l’utilizzo

degli ALIAS nelle comunicazioni di messaggistica aziendale come identificativo del soggetto mittente del messaggio in luogo del numero della linea chiamante (CLI);

CONSIDERATO che le delibere nn. 131/14/CIR, 166/15/CIR, 18/17/CIR e 61/18/CIR hanno progressivamente esteso tale termine fino al 30 giugno 2019;

CONSIDERATO che, nel corso del periodo di sperimentazione dell'utilizzo degli ALIAS, concluso in data 30 giugno 2019, è emerso che:

- I. il mercato ha dimostrato un elevato interesse all'utilizzo degli ALIAS (al 30 giugno 2019 sono circa 194.000 gli ALIAS registrati, con un incremento di circa 14.000 Alias nell'ultimo anno);
- II. alcune condotte degli operatori, nell'utilizzo degli ALIAS, sono risultate non conformi alla disciplina temporanea adottata, quali, ad esempio, registrazioni non in linea con l'art. 4, comma 3¹ della delibera n. 42/13/CIR;
- III. si ritiene necessario, come già indicato nella delibera n. 166/15/CIR e ribadito nelle delibere nn. 18/17/CIR e 61/18/CIR, procedere a un aggiornamento del *software* utilizzato per la registrazione degli ALIAS (attualmente gestito *in house* dall'Autorità), anche al fine di tener conto di eventuali ulteriori previsioni regolamentari che consentano ad un'azienda di permettere l'uso del proprio ALIAS a società alla stessa collegate o l'uso di ALIAS univoci;
- IV. a seguito degli approfondimenti condotti dall'Autorità, il rispetto della necessaria trasparenza nei confronti del destinatario come, previsto dall'art. 6, comma 3² della delibera n. 42/13/CIR, è risultato un obiettivo non sempre facilmente realizzabile dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che consegnano gli SMS/MMS alla clientela;
- V. in difformità dall'art. 5 della delibera n. 42/13/CIR, l'operatore di accesso ha, in alcuni casi, dato in uso la numerazione e l'ALIAS a soggetti intermedi (detti anche aggregatori) non registrati sul sito dell'Autorità e che, quindi, non avevano titolo ad offrire servizi ad utenti finali nel rispetto della delibera n. 42/13/CIR.

CONSIDERATO che la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, nella seduta del 14 febbraio 2020, ha preso atto del rapporto degli Uffici dell'Autorità inerente agli *“Esiti della sperimentazione sull'uso di ALIAS negli SMS e proposte di*

¹ *“L'Alias è costituito in modo tale da agevolare al massimo l'individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni, pertanto è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario”.*

² La delibera n. 42/13/CIR e s.m.i., art. 6, comma 3, prevede che *“Durante la sperimentazione di cui al presente provvedimento, il fornitore di servizi di comunicazioni fornisce ai propri clienti finali ed agli Uffici dell'Autorità, anche su semplice richiesta al centro servizi del proprio Customer care, gli estremi identificativi del reale soggetto mittente dei messaggi con Alias, quale risulta dai sistemi di rete, ove occorra interessando il fornitore di servizi di comunicazione elettronica che ha originato il messaggio”.*

intervento cautelativo al fine di prevenire frodi a danno dei consumatori” e ne ha condiviso i contenuti;

CONSIDERATO che, per l’effetto, in data 24 febbraio 2020, l’Autorità ha inviato una comunicazione agli operatori in cui:

- I. alla luce degli esiti non positivi in termini di sicurezza delle comunicazioni e tutela dei consumatori dell’ultimo periodo sperimentale, tenuto conto che il periodo di deroga di cui alla delibera n. 42/13/CIR, come modificato da successive delibere e in particolare dalla delibera n. 61/18/CIR, è terminato, nelle more dell’adozione di una nuova delibera si informano gli operatori che, in via cautelativa, sono sospese nuove registrazioni di Alias con la sola eccezione di Alias registrati per essere utilizzati dallo stesso fornitore di servizi di messaggistica aziendale per propri servizi;*
- II. si rappresenta la necessità di bonificare i dati relativi ai clienti dei fornitori dei servizi di messaggistica aziendale in oggetto e già presenti nel sistema gestito dall’Autorità; a tale riguardo si è rappresentato che I fornitori di servizi di messaggistica aziendale, in assenza delle già menzionate verifiche, non posso consentire ai propri clienti di proseguire nell’uso degli Alias. Si è chiesto, altresì, di notificare alla scrivente il completamento delle richieste verifiche;*
- III. Infine sono state richieste, ai fornitori di messaggistica con ALIAS e agli operatori mobili, in via preliminare, osservazioni su una serie di tematiche che appaiono dirimenti in relazione al tema della sicurezza delle comunicazioni che utilizzano ALIAS. Gli operatori hanno inviato le proprie osservazioni che sono state analizzate dall’Autorità al fine di una revisione del quadro regolamentare sugli ALIAS;*

CONSIDERATO che, alla luce del blocco delle nuove registrazioni, l’Autorità ha consentito, in casi eccezionali ed opportunamente motivati, la registrazione di nuovi ALIAS nel caso di richieste provenienti da istituzioni la cui attività fosse principalmente tesa alle azioni di contrasto all’epidemia da COVID-19 oltre che a soggetti quali la Presidenza del Consiglio, le Regioni e gli ospedali;

RITENUTO necessario rivedere la regolamentazione inerente all’uso degli ALIAS;

CONSIDERATO che, nell’ambito dei possibili miglioramenti alla regolamentazione, con particolare riferimento alla sicurezza delle comunicazioni rispetto a possibili frodi, l’Autorità ha già individuato alcune misure, di rapida implementazione, inerenti alla fase della registrazione dei soggetti che chiedono l’uso di ALIAS;

RITENUTO opportuno, nelle more della definizione di nuove regole, tenuto anche conto delle numerose richieste pervenute da istituzioni, enti impegnati nel contrasto all’epidemia e dal mercato, di ripresa del servizio, adottare una delibera di riavvio del servizio ALIAS con sperimentazione del servizio di registrazione nella nuova modalità proposta, rafforzando contestualmente l’attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 42/13/CIR, con particolare riferimento all’identificazione dei

soggetti che chiedono il servizio e agli ALIAS all'interno di SMS che provengono dall'estero, richiamando il rispetto dell'articolo 6 della predetta delibera;

RICHIAMATO, in particolare, che i fornitori del servizio di messaggistica con ALIAS e gli operatori mobili interessati a riprendere la sperimentazione con nuove registrazioni sono tenuti, in linea con i principi stabiliti dalla delibera n. 42/13/CIR, a: 1) non registrare gli ALIAS e a bloccare la messaggistica non conforme alle norme; 2) rispettare quanto previsto dall'art. 6 della delibera n. 42/13/CIR;

RITENUTO necessario, altresì, nel riavviare la sperimentazione del servizio in parola, nelle more della definizione di nuove norme a seguito di consultazione pubblica, imporre ai fornitori di messaggistica aziendale di procedere all'acquisizione della PEC (Posta Elettronica Certificata) del soggetto richiedente il servizio di messaggistica aziendale mediante ALIAS, di verificare che essa sia effettivamente intestata a tale soggetto e che sia operativa, e di effettuare la relativa registrazione sul sistema dell'Autorità;

RITENUTO di rafforzare l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 42/13/CIR e di quanto contenuto in questo provvedimento relativamente all'identificazione del mittente e al blocco, da parte del fornitore di messaggistica aziendale, degli ALIAS non registrati o non conformi pena, in difetto, l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di integrare la delibera n. 42/13/CIR con il presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario, Mario Morcellini relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Riavvio della sperimentazione del servizio di messaggistica aziendale mediante ALIAS)

1. È riavviata la sperimentazione del servizio di messaggistica di cui alla delibera n. 42/13/CIR, a partire dalla pubblicazione della presente delibera e per un periodo di 12 mesi.

Articolo 2

(Obblighi degli operatori)

1. I fornitori di servizi di messaggistica aziendale:
 - a. verificano l'identità dei propri clienti che hanno richiesto l'uso degli ALIAS per inviare messaggi e che i dati da questi forniti siano corretti;

- b. cancellano gli ALIAS registrati in caso di identità non certa o anomalia nei dati dei clienti;
 - c. verificano che gli ALIAS registrati siano conformi alle prescrizioni della delibera n. 42/13/CIR e s.m.i.;
 - d. cancellano gli ALIAS registrati in caso di non conformità della registrazione alla regolamentazione vigente;
 - e. acquisiscono e verificano l'operatività della PEC³ aziendale dei clienti che richiedono la registrazione di nuovi ALIAS nonché inseriscono la stessa tra i dati da fornire nel registro unico degli ALIAS istituito dall'Autorità, secondo le specifiche fornite dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità.
2. I fornitori di servizi di messaggistica aziendale che, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, per gli ALIAS già registrati, non hanno dato seguito alle disposizioni di cui al precedente comma, da lettera a) a lettera d), possono continuare a fornire il servizio di messaggistica aziendale, per gli ALIAS e per i clienti per cui non è stata fatta la verifica, utilizzando esclusivamente idonea numerazione E.164 assegnata alla clientela conformemente alla delibera n. 8/15/CIR e alle norme vigenti relative alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.

Alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente delibera si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone

³ O, solo per clienti esteri che non possono dotarsi di PEC, modalità di identificazione analoga.